

APPROFONDIMENTO CIVILE

La prevedibilità di un'azione criminosa di terzi impone al datore di lavoro di adottare misure di lavoro innominate (Cassazione sentenza n. 770/2023)

Data pubblicazione: 24/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Una cassiera, attinta da licenziamento disciplinare perché aveva consentito che tre clienti [1] oltrepassassero la barriera della cassa senza pagare una buona parte della merce, impugnava tale provvedimento; sebbene in primo grado il ricorso fosse stato respinto, la Corte di Appello di Roma, in riforma di detta sentenza, annullava il licenziamento intimato e disponeva la reintegra.

Avverso questo provvedimento, la datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte confermava la sentenza di merito, in quanto in capo al datore di lavoro vi è l'obbligo di assicurare, ex art. 2087 c.c., ogni mezzo di tutela possibile ai lavoratori e, fra questi, anche quelli c.d. "innominati".

Nel caso di specie, il datore di lavoro – secondo la Cassazione – avrebbe dovuto adottare misure di sicurezza "innominate" [2] a protezione dell'integrità psico/fisica della commessa (naturalmente estese a tutti gli altri dipendenti) **rispetto ad una attività criminosa di terzi, la cui prevedibilità era insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro.**

NOTE

[1] Dalla ricostruzione "processuale" della vicenda è emerso che i clienti, in numero di tre (rispetto alla cassiera lasciata sola ed individuati dalla medesima dipendente "come sospetti") avessero volutamente omesso di posizionare la merce sul nastro e "preteso" di indicare la merce da pagare e di "oltrepassare la cassa con carrelli ricolmi di merce, all'evidenza in quantità ben superiore a quella indicata", nonché che la guardia giurata - pur chiamata dalla stessa cassiera - non era intervenuta a suo supporto ed aveva preferito attendere l'arrivo dei carabinieri e della caporeparto.

[2] Cioè non espressamente previste dalle legge, ma ricavabili, attraverso l'art. 2087 del c.c., in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.